ORDINE DEL GIORNO n. 42 dell' 8 ottobre 2008

Richiesta di stralcio della riforma del ruolo dei segretari comunali nei piccoli Comuni dal ddl n. 1441 bis-A

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che e' in discussione al Parlamento una proposta di riforma del ruolo del segretario comunale nei piccoli comuni che, se definitivamente approvata, metterebbe seriamente a repentaglio la possibilità di assicurare la tutela del buon andamento dell'attività amministrativa degli enti locali;

Che, in particolare, tale riforma è introdotta dal d.d.l. 1441bis-A, approvato dalla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2008, e trova collocazione nel Titolo I "Sviluppo economico, semplificazione e competitività", art. 30 "Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti", il cui comma 6 sancisce per i comuni inferiori a 5.000 abitanti l'obbligo di costituire sedi di segreteria unificate - e quindi con un unico segretario - cui facciano riferimento più Comuni la cui popolazione complessiva raggiunga ben 15.000 abitanti, o siano composte da almeno 4 comuni, ove la popolazione sia inferiore;

Che inoltre non è previsto che i Comuni costituenti le sedi di segreteria unificate debbano essere contermini;

Che la suddetta normativa in itinere interessa in Italia circa 5300 Comuni su 8000, e determinerà la messa in disponibilità, a carico dell'apposito fondo esistente, costituito con i conferimenti di tutti i Comuni e delle Province, di circa 2000 segretari, con un immediato e considerevole costo emergente, dunque, per tutto il sistema pubblico locale;

Che, nello specifico, in Calabria i Comuni fino a 5.000 abitanti rappresentano il 79,5% del totale regionale, contro una media nazionale del 71% e del 68% della ripartizione geografica Sud e coprono il 64% dell'intero territorio regionale;

Che in Calabria la suddetta riforma comporterebbe la messa in disponibilità dal 54% al 75% dei segretari attualmente iscritti all'Albo regionale dell'Agenzia dei segretari comunali e provinciali destinati alla specifica copertura di tale tipologia di sedi;

Che nel dibattito svoltosi alla Camera dei Deputati è emersa l'assoluta illogicità della previsione dell'art. 30 comma 6 lett. a), in riferimento a quanto statuito dalle successive lettere b),c)e d) del medesimo comma, in quanto le funzioni assegnate al segretario comunale, individuate in tali ultime lettere, non possono essere certamente svolte da una singola persona in un numero così elevato, per numero o per popolazione, di Enti partecipanti alle convenzioni obbligatorie ivi previste;

Che l'eventuale permanere di tale disposizione contraddittoria, non consentendo al segretario comunale l'effettivo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla medesima normativa, metterebbe in serio e concreto pericolo l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni fondamentali ad essi assegnate, in quanto gli Enti, di fatto, non potrebbero avvalersi di un supporto effettivo e costante alla loro attività, che possa essere punto di riferimento per il già ridottissimo personale in servizio e che

garantisca nel contempo il corretto ed efficace andamento dell'azione amministrativa e la collaborazione agli organi politici;

Che peraltro oggi i Comuni hanno già facoltà di convenzionarsi per la gestione associata del servizio di segreteria, sicchè contraddice alla loro autonomia di scegliere l'assetto organizzativo ritenuto maggiormente funzionale il vedersi imposte da questa riforma convenzioni obbligatorie con altri Comuni, senza preventiva determinazione dei propri effettivi fabbisogni e senza partire dalla rilevazione dei dati esistenti;

Ritenuto infatti che alla base delle scelte dei nuovi assetti organizzativi degli Enti locali non possano non esserci l'attenzione al territorio, alle caratteristiche geomorfologiche, insediative e sociali dello stesso;

Che pertanto non possa prescindersi, nelle decisioni sui nuovi assetti del sistema delle Autonomie locali, dalla considerazione degli aspetti prima evidenziati e che dunque tutte le relative discussioni e valutazioni debbano essere necessariamente ricondotte nel loro alveo naturale della riforma del Testo Unico delle Autonomie Locali;

Ritenuto che il disegno di legge in questione, attualmente inviato all'esame del Senato, debba perciò rappresentare un'occasione per stralciare le disposizioni sui segretari comunali da un contesto normativo attualmente improprio , e riprendere, più organicamente e con urgenza, il dibattito, anche su tale questione, in seno alla riforma dell' Ordinamento delle Autonomie locali, in ottemperanza al Titolo V della Costituzione .

CHIEDE

al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato, ai Deputati e ai Senatori, che venga stralciato dal disegno di legge in esame la disposizione relativa ai segretari comunali, e che essa venga trattata, più organicamente, in seno alla riforma delle Autonomie Locali, previo confronto più ampio e rispettoso, sia dell'autonomia costituzionale riconosciuta ai Comuni che delle funzioni svolte dai segretari;

Di riaffermare la centralità del ruolo e delle funzioni del segretario comunale, preposto storicamente ad assicurare efficienza e legalità negli Enti locali.

Primo firmatario

Salvatore Magarò (Partito Socialista)

Altri firmatari

Franco Pacenza (Partito Democratico)

Antonio Pizzini (Forza Italia)

Michele Trematerra (Udc) Franco Morelli (An)

Francesco Galati (Nuovo PSI)

Antonino De Gaetano (Rifondazione Comunista) Michelangelo Tripodi (Partito dei Comunisti Italiani)

Maurizio Feraudo (Italia dei Valori)